



AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

voce 'Cadavere'. Parte giuridica. Diritto romano

This is the author's manuscript
Original Citation:
Availability:
This version is available http://hdl.handle.net/2318/82411 since
Publisher:
Edizioni Scientifiche Italiane
Terms of use:
Open Access
Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use
of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright
protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

ENCICLOPEDIA DI BIOETICA E SCIENZA GIURIDICA

volume III

Cadavere - Cyborg



tà del Salento per la realizzazione dell'Enciclopedia. tributo dato al Centro interuniversitario di Bioetica e Diritti umani dell'Universi-Si ringrazia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il con-

volume III: Cadavere - Cyborg Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2010 Enciclopedia di Bíoetica e Scienza giuridica SGRECCIA, Elio e Tarantino, Antonio (direzione di)

XX + 796; 24 cm

SBN 978-88-495-1799-6

© 2010 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a. 80121 Napoli, via Chiatamone 7

E-mail: into@edizioniesi.it 00185 Roma, via dei Taurini, 27 Internet: www.edizioniesi.it

I diritti di riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i nucrofilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

confartigianato, casa, claai, confcommercio, confesercenti il 18 dicembre 2000. della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra siae, are, sus e cua, ciascun volume dietro pagamento alla star del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15%

Associazione Italiana per i Diriri di Riproduzione delle Opere dell'impegno (AIDRO) Via delle Erbe, 2 - 20121 Milano - tel. e fax 02-809506; e-mail: aidro@iol.it

Parte

Cadavere

giuridica

romano Diritto

-3. Il cadavere come oggetto di soddisfazione del creditore. -4. La sepoltura Cenni sulla legislazione italiana odierna. del cadavere. - 5. Offese arrecate al cadavere; forme di sanzionamento. - 6. Sommario: 1. Osservazioni preliminari. - 2. L'incommerciabilità del cadavere.

giuridica in merito. tondava esclusivamente sulle antiche cognizioni mediche, dal momento all'accertamento della morte dell'individuo si può dire che tale attività si corpo umano dopo che siano cessate le funzioni vitali. Per quanto attiene giuridiche quali: corpus', cadaver², mortuus³, defunctus⁴, designano il che non risulta che siano state elaborate dai Romani regole di natura 1. Osservazioni preliminari. – Alcuni termini rintracciabili nelle font

del rito più risalente) o alla incinerazione"; è con l'affermarsi della religione cristiana che la cremazione del cadavere, come pratica pagana. no che il cadavere sia destinato all'inumazione (trattasi quasi certamente incomincia ad essere osteggiata" Nella Roma pagana gli usi disciplinati dal diritto pontificale impongo-

nullus sit...»; B. Biondi, Il diritto romano cristiano, II, Milano, Giuffrè, 1952,

121.

8 Cfr. Macr., Sat. 7.7.5: «... licet urendi corpora defunctorum usus nostro saeculo

261; Z. Suchecki, La cremazione..., cit., pp. 119,

^{&#}x27; Cfr. e.g. C.Th.9.17.6; C.Th.9.17.7.

II, tr. it a cura di V. Giuffrè, Napoli, Jovene, 1977, 7° ed., p. 517); D.11.7.14.7. o augustea, De mun. publ. libit., ll. II, 13-14 (P.F. Girard - F. Senn, Les lois des Romans, ² Cfr. e.g. l'iscrizione, che contiene un contratto d'appalto di età tardo repubblicana ³ Cfr. e.g. D.11.74; I.2.1.9.

⁴ Cfr. e.g. D.11.7.1; D.11.7.4.

già morto si considera ai fini giuridici né nato né concepito (D.50.16.129). zioni di diritto privato romano, Roma, "La Sapienza", 1985, p. 731 nota 9. Il nato tato (dunque giundicamente esistente) dall'eredità giacente cfr. E. VOITERRA, Istitudefuncto contrahere creditur»); per i brani in cui il defunto è considerato rappresenp. 37. Nella riflessione giurisprudenziale, tuttavia, tale cessazione non implica semsenza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali, Bari, Laterza, 2007 pre il venir meno della soggettività giuridica: si veda, per esempio, D.11.7.1 («*cum* Lo 'spirium emittere' segna la cessazione dell'uomo: cfr. U. VINCENTI, Diritto

in ambito provinciale (A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano³, Torino. UTET, 1975, p. 141). Montaina, 1979, p. 14. Registrazioni della morte degli individui sono testimoniare 6 Cfr. B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo,

del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, p. 14 e ss., e in particolare p. 43 e ss. si veda diffusamente Z. Suchecki, La cremazione nel diritto canonico e civile, Città morte, Napoli, Loffredo Editore, 1997, p. 9 e ss.; sui due nii presso le antiche civiltà Giuffiè, 1990, p. 2; C. De Filippis Cappal, Imago mortis. L'uomo romano e la 21 e ss.; A. Palma, voce Sepolcro e sepoltura (dir. rom.), in Enc. dir., XLII, Milano, ⁷ Cfr. F. De Visscher, Le droit des tombeaux romains, Milano, Giuffrè, 1963, p

lificato come una res religiosa, a differenza del sepolcro che lo ospita? Sul piano dogmatico va osservato che il cadavere non viene mai qua

rivolto ai corpora sepulta12. dell'intero corpo morto del sottoposto offensore¹¹; l'esumazione illecita sottoposto (figlio o servo) autore di un illecito è ritenuta, ai fini della luogo (locus religiosus, come tale fuori dal commercio) attribuibile al equiparate. A tal riguardo, si può ricordare che il seppellimento di un solo dito, delle ossa, della testa determina quella stessa condizione del del corpo morto (ossa, reliquiae), anche se le due entità non di rado sono delle reliquie, infine, è sanzionata penalmente come il medesimo atto liberazione del pater o del dominus, equivalente alla dazione a nossa in materia di *noxae deditio*: la dazione a nossa di parti del cadavere del fondo che ospita l'intero cadavere^{io}. Un altro caso di equiparazione si ha È opportuno poi distinguere il cadavere integro dalle porzioni residue

espressamente il commercio delle reliquie dei Martiri¹⁵, compiere un atto traslativo della proprietà dell'uomo morto (il caso, prodica della prestazione) la stipulatio nella quale si contempli un obbligo di no. Conseguentemente è nulla (potrebbe dirsi per impossibilità giuritiene iure divino agli dei inferi ed è fuori pertanto dal commercio umamercio¹³; semmai esso, per essere ospitato di regola nel sepolero, appar come un bene appartenibile all'uomo e disponibile, cioè una res in com-Nel 386 d.C. gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio I vietano babilmente di scuola, è ricordato dal giurista Modestino in D.45.1.103). 2. L'incommerciabilità del cadavere. - Il cadavere non è mai valutato

⁹ Cfr. F. De Visscher, Le droit des tombeaux..., cit., p. 49 ss.; A. D'Ors, Derecho Privado Romano, Pamplona, Ed. Eunsa, 1997, 9^a ed., p. 180 nota 3. ¹⁰ Cfr. Cic., de leg. 2.22.57 (diritto pontificale); D.11.7.2.5; D.11.7.44.

«Et non solum si totum corpus det liberatur, sed etiam si partem aliquam corporis. Denique tractatur de capillis et unguibus an partes corporis sint. Quidam enim dicunt ea additamenta corporis esse; sunt enim foris posita» (parzialmente parti del cadavere: cfr. Fragm. Augustod. 4.83 (IV-V secolo d.C.), FIRA II, p. 223: 11 Si discuteva al riguardo se i capelli e le unghie fossero annoverabili tra le

proprio cadavere per scopi scientifici. 13 Ignota al mondo romano, a quanto risulta, era la disposizione in vita del ¹² Cfr. C.Th.9.17.4 (imp. Costanzo, a. 357); v. anche D.47.12.11 (= P.S. 5.19a)

paolesi, 1928, p. 34; G. SCHERILLO, Lezioni di diritto romano. Le cose I. Concetto di cosa - cose extra patrimonium, Milano, Giuffrè, 1945, p. 21 e s.; A. Burdese, voce Cadavere (dir. rom.), in Enc. dir., V, Milano, Giuffrè, 1959, p. 763.

15 Cfr. C.Th.9.17.7; C.1.2.3. 14 Cfr. V. Scialoja, Teoria della proprietà nel diritto romano, I, Roma, Sam-

a scopo satisfattivo il corpo del comune debitore insolvente, indicatus o del cadavere dell'autore dell'illecito". con liberazione dell'avente potestà obbligato, attraverso la dazione a nossa confessus, anche in modo non proporzionale al credito vantato¹⁶; non si hanno però tracce nelle fonti dell'applicazione del crudele dispositivo (figlio o servo) alla altrui potestà, può verosimilmente essere soddisfatto, Ancora in età classica il creditore da atto illecito, compiuto dal sottoposto legislazione decemvirale si riconosce il diritto di più creditori a dividersi 3. Il cadavere come oggetto di soddisfazione del creditore. – Nella

grado di provvedere alla sepoltura dell'ereditando) ad onorare il debito tenere il cadavere del debitore al fine di indurre l'erede (che non era in trasmessogli, viene contrastata, per influenza del pensiero cristiano, sia da Teodorico (in Italia) sia, successivamente, da Giustino I e da Giustiniano¹⁸ La prassi, assai diffusa in Oriente, che consentiva al creditore di trat-

utilitas, locuzione che non si presta ad una interpretazione univoca²⁰. Le in un passo di Papiniano (III sec. d.C.) esso viene fondato sulla publica cadaveri o alle ossa dei morti è ribadito a più riprese nei testi giuridici¹⁹, 4. La sepoltura del cadavere. – Un obbligo di dare sepoltura ai

se fraude esto»; E. VOLTERRA, Istituzioni..., cit., 1985, p. 210. 16 Cfr. XII tab. 3.6: «Tertis nundinis partis secanto. Si plus minusve secuerunt

consegna del cadavere in riferimento alle actiones noxales.

18 Cfr. S. Ambr. de Tobia 10.36.37; Ed. Theod. 75; C.9.19.6 (imp. Giustino I, nel palinsesto veronese): cfr. T. GIMENEZ-CANDELA, El regimen pretorio subsidia-rio de la acción noxal, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1981, p. 204 ss. Nella Compilazione giustinianea, in ogni caso, non v'è più traccia della geneirà dei contenuti di tale tarda (IV-V secolo d.C.) parafrasi e del presumibile dare» (in parte ricostruito); rimangono tuttavia profili di incertezza circa l'omocondemnatus dominus noxali actione potest servum etiam mortuum in noxam condemnatus fuerit dominus vel pater, poterunt in noxam dare etiam mortuum: corrispondente brano delle Istituzioni di Gaio (4,81, solo parzialmente leggibile 17 Cfr. Fragm. Augustod. 4, 82 (FIRA II, p. 223): «Nam si servi filiwe nomine

a. 526); Nov. Iust. 60.1.1; Nov. Iust. 115.5.1.

degno di lode l'erede che, istituito sotto la condizione di disperdere in mare i resti sepoltura; e nel responso si suggerisce di accertare se il de cuius fosse sano del testatore, non abbia dato seguito alla volontà di questi provvedendo alla 19 Significativo è il fatto che nell'opinione di Modestino (D.28.7.27.pr.) sia

pulta cadavera iacerent [...]»; la publica utilitas potrebbe evocare motivazioni di pensiero dei giuristi romani, Torino, Giappichelli, 2002, p. 87 e s. ordine pubblico, di carattere religioso non aliene da riflessi pubblicistici, di carattere igienico; per le diverse ipotesi v. M. Navarra, Ricerche sulla utilitas nel 20 Cfr. D.11.7.43 (Pap. 8 quaest.): «Nam propter publicam utilitatem, ne inse-

nella vis publica (trattasi dunque di una violenza che coinvolge l'intera obbligo viene ulteriormente assicurato dalla lex Iulia de vi che include un altro soggetto vi supplisce, a quest'ultimo è concessa un'actio funemulta di 60 sesterzi, previo accertamento giudiziale dei recuperatoreszi si prevede, a carico dell'inadempiente e a favore dell'appaltatore dei serpublico libitinario (ll. I, 29-32-II,1-2), capitolato di appalto della colonia di Pozzuoli databile tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., per esempio, il seppellimento del morto, prevedendo gravi sanzioni²⁴. collettività) il contegno di chi impedisca l'organizzazione del funerale o borso delle spese sostenute2. D'altro canto, l'adempimento del pietoso raria (per certi aspetti simile all'actio negotiorum gestorum) per il rim-Se poi l'obbligato non provvede all'organizzazione del rito funebre, ed vizi funebri (o del suo socio) che cura la sepoltura, l'irrogazione di una sanzioni e i rimedi previsti sono di varia natura²¹. Nella lex de munere

richiesta e di una autorizzazione imperiale²⁵ loro corpi potevano essere sepolti dai parenti solamente sulla base di una Un discorso in parte differente deve essere fatto per i giustiziati;

ca giustinianea si proibisce per ragioni di carattere religioso e di ordine pubblico l'inumazione o l'incinerazione all'interno della città (in urbe)26, A partire dalla età decemvirale (metà del V secolo a.C.) e fino all'epo-

²¹ Cfr., anche in merito ai soggetti gravati dall'obbligo, B. BIONDI, *Il diritto* romano cristiano, cit., p. 253 ss.; G. KLINGENBERG, voce Grabrecht zione del feto (D.11.8.2). dal giurista Marcello, era vietato inumare la donna morta incinta prima dell'estragart, Anton Hiersemann, 12, 1983, c. 597 e s.; per un'annica lex regia menzionata (Grabmulta,Grabschändung), in Reallexicon für Antike und Christentum, Stutt-

campane. Iura sepulcrorum: vecchie e nuove iscrizioni, Roma, Edizioni Quasar, cura di), Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali. Le leges libitinariae ²² Cfr. L. Bove, Le leges libitmariae e gli appaliti pubblici, in S. Panciera (a

2004, p. 110.

2 Cfr. D.11.7.12.2; A. Palma, voce Sepokro e sepokura, cit., p. 14 e ss.; J. SUCHECKI, La cremazione..., cit., p. 54 e ss. Murga Gener, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994, p. 687 e ss.; Z. Paricio, Acción funeraria, in Derecho romano de obligaciones. Hom. Prof J.L.

trerebbe nella vis privata. 24 Cfr. D.47.12.8; D.48.6.5.pr.; stando invece a P.S. 5.26.3, la fattispecie rien-

D.48.24.1); A. PAIMA, voce Sepolero e sepoltura..., cit., p. 1 nota 3. bustione, il permesso non poteva che riguardare solamente le ceneri e le ossa (v. 25 Cfr. D.48.24; in ordine al condannato per maiestas punito con la vivicom-

recentemente, S. Castaonetti, Le disposizioni sui funerali 'speciali' nelle leges Editoriale Scientifica, 2007, p. 868 nota 3. La norma che viera la sepoltura *intra* libitinariae, in Fides-humanitas-ius. Studii in onore di L. Labruna, II, Napoli, 26 Cfr. per le fonti, A. BURDESE, voce Cadavere, cir., p. 763; si veda anche,

> (a. 381), in ossequio alle direttive conciliari, vietano altresì le sepolture oppure nei campi²⁸; gli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio I vie pubbliche esterne alla città e in cimiteri pubblici posti nel suburbio27 si diffonde pertanto l'abitudine di dare sepoltura ai resti umani lungo la

violazione dei sepolcri³³. la spoliazione del defunto espone alla messa a severe modalità repressive previste nella cognitio extra ordinem per la cristiana dal vescovo) o dall'imperatore³². Il cadavere è poi protetto da a meno che l'esumazione non sia stata autorizzata dal pontefice (in età to che abbia dissotterrato il cadavere deposto nei proprio fondo da altri, difendere la loro reputazione compromessa dall'oltraggio arrecato al ca-davere dell'ereditando³¹. Con la medesima azione è convenibile il soggetsa anche per offese verbali) spetta agli eredi, civili o pretorii, chiamati a varia natura arrecate alla salma. La titolarità dell'actio iniuriarum (concessione si concreta specialmente nelle regole che contrastano le offese di to una quiete duratura e una intangibilità pressoché assoluta30; tale tenni esprimono una chiara tensione normativa diretta ad assicurare al defun-5. Offese arrecate al cadavere; forme di sanzionamento. – I Roma-

civitatem cade in desuerudine in età bizantina e viene abrogata da una novella di Leone VI il Filosofo (Nov. 53, ed. Noailles-Dain, p. 204 s.).

castigo fuera de la ciudad, «Athenaeum», 90, 2002, p. 147 e ss. minori: cfr. P. PAVON, Loca noxiorum poenis destinata (Front., 55.8-15 La) o el Campus Esquilinus, modello cimiteriale, quanto alle funzioni, per le comunità ²⁷ Basti qui ricordare i numerosi sepoleri collocati presso la via Appia, nonché

sepulchris, «TR», 44, 1976, p. 147 ss.
²⁹ Cfr. C.1.2.2; B. BIONDI, Diritto romano cristiano, cit., p. 261. 86, p. 276 ss., ll. 17 s.), sentenza di Alfenio Senecione, sottoprefetto della flotta del Miseno (II-III secolo d.C.); S. Tomulescu, Sur la Sententia Senecionis 28 Se ne ha testimonianza nella Sententia Senecionis de sepulcris (FIRA III, n. ag.

reliquie in altro luogo, l'atto non può fare a meno del permesso dell'autorità competente (D.11.7.44; D.47.12.3.4; C.3.44.1; C.3.44.14). Marciano (D.11.7.39). Se pure viene consentito il trasferimento del defunto o delle 30 Cfr., per esempio, l'editto di Marco Aurelio e Lucio Vero ricordato da

Dictionary of Roman Law, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1953, lell'actio iniuriarum, in Testimonium amicitiae, Milano, Giuffre, 1992, p. 181 e ss. 377, F. La Penna, D.47,10,1,6-7. Iniuria post mortem testatoris e intrasmissibilità ³¹ Cfr. D.47.10.14; D.47.10.1.6; A. Berger, voce Cadaver, in In., Encyclopedic 32 Cfr. D.11.7.8.pr.

disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565), II, Paris-Bruxelles-Amsterdam, Desclée de Brouwer, 1949, pp. 52 nota 3, 206 nota 4. tenza del comes rerum privatarum; cfr. E. Stein, Histoire du Bas-Empire. De la 33 In questo ambito si afferma a partire dalla fine del V secolo d.C. la compe-

disposta la pena di morte per gli humiliores, nonché la deportatio (o la cadavere (non operata dal dominus fundi nelle circostanze sopra dette) è relegatio) in insulam e la damnatio ad metalla per gli honestiores35 morte o alla damnatio ad metalla³⁴, mentre per l'esumazione illecita del

vita intrauterina e il seguente trapasso alla condizione letale37. includere nella nozione di cadavere pure il feto morto, sottolineandone la listica, in rapporto ai reati a cui si accennerà tra breve, quando ritiene di dotato di una certà maturità celebrale, quindi anche a prima della nascita. di un concetto riferibile invero ad ogni fase in cui l'uomo è stato vitale e celebrale (accertata secondo la procedura disciplinata dal decreto regolacadavere: è il corpo dell'uomo che è vissuto, e che ha subito la morte che di trapianto degli organi) si può desumere la seguente nozione di co e sollecitata in modo particolare da esigenze collegate alle nuove tecnimorte (frutto delle più evolute conoscenze mediche nel campo neurologi sibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Da tale definizione legislativa di 29 dicembre 1993, n. 578, la morte si identifica con la cessazione irrever-In linea con tale ampliamento si pone anche la più recente dottrina penamentare del Ministero della Sanità del 22 agosto 1994, n. 582)36. Si tratta 6. Cenni sulla legislazione italiana odierna. – Secondo l'art. 1 della

ridica romana, ad essere considerato extra commercium, non potendo essere oggetto di diritti privati patrimoniali³⁸. È invece riconosciuto nella Quanto alla disciplina, il cadavere continua, come nell'esperienza giu-

ni, destinare il proprio cadavere alla scienza, alla cremazione, al trapianto patrimoniale) del corpo post mortem; così, è permesso a certe condizionostra legislazione un limitato potere di disposizione (privo di carattere

- · corpo (atti di di-
- corpo (commercializzazione
- trapianti (tra vivi e da cada-

- sposizione del)
- corpo-corporeità
- morte

una parte di esso, nonchè la sottrazione o la dispersione non autorizzata o delle sue ceneri (art. 412); l'uso illegittimo a scopi scientifici o didattici delle sue ceneri (art. 411); l'occultamento del cadavere, di una sua parte dal codice penale: il vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri (art. di un cadavere o di una parte di esso (art. 413)40. 410); la distruzione, la soppressione, la sottrazione di un cadavere o di nutrito dai vivi nei confronti dei morti. Sono infatti sanzionati come reati lesive dell'integrità della salma, e che offendono il sentimento di pietas Severe sono poi le modalità repressive previste contro le condotte

Andrea Trisciuoglio

en derecho romano: (su posible repercusión en la actualidad), Albacete, Bomarzo, 1987; De Visscher F., Le droit des tombeaux romains, Milano, cxi Z., La cremazione nel diritto canonico e civile, Città del Vaticano cetto di cosa - cose extra patrimonium, Milano, Giuffrè, 1945; Scialoja V. 1990, p. 1 e ss.; Scherillo G., Lezioni di diritto romano. Le cose I. Convoce Sepolcro e sepoltura (dir. rom.), in Enc. dir., XIII, Milano, Giuffrè, religioso e contro la pietà dei defunti, Padova, CEDAM, 2005; PALMA A., in AA.Vv., Reallexicon für Antike und Christentum, 12 Stuttgart, Anton Loffredo Editore, 1997; De Las Heras G.R., La consideración del cadáver in Dig. disc. priv., Sez. civ., II, Torino, UTET, 1988, p. 190 e ss.; Dr Milano, Giuffrè, 1959, p. 763 e s.; DE CUPIS A., voce Cadavere (diritto sul). Teoria della proprietà nel diritto romano, I, Roma, Sampaolesi, 1928; Suche-Hiersemann, 1983, p. 590 e ss.; Mormando V., I delitti contro il sentimento Giuffrè, 1963; Klingenberg G., Grabrecht (Grabmulta, Grabschändung). FILIPPIS CAPPAI C., Imago mortis. L'uomo romano e la morte, Napoli, Libreria Editrice Vaticana, 1995. Bibliografia. - BURDESE A., voce Cadavere (dir. rom.), in Enc. dir., V

³⁴ Cfr. D.47.12.3.7; v. anche P.S. 1.21.4.

Visscher, Le droit des tombeaux..., cit., p. 153 e ss., 156. P.S. 5.19a; C.Th.9.17.4 (imp. Costanzo, a. 357); D.47.12.11; F. DE

concepito: cfr. supra, nota 5). anche il nato-morto (che il diritto romano considerava, per contro, né nato né successiva alla nascita; pertanto si dovrebbe comprendere nel concetto di cadavere non sarebbe elemento qualificante della nozione in esame una vitalità che sia QUADRI, Diritto privato³, Torino, Giappichelli, 2008, p. 201. Anche secondo M. PESANTE, voce Cadavere (dir. civ.), in Enc. dir., V, Milano, Giuffrè, 1959, p. 769, su persone cose e giustizia, Napoli, Jovene, 2008, p. 20 e ss.; F. Bocchini - E. Sez. civ., Torino, UTET, Agg. II, 2003, p. 1266 e ss.; E. VINCENTI - G. ZANON, Ai confuni della vita: l'inizio e la fine della persona fisica, in Zibaldone. Riflessioni stessa cft. P. Vercellone, voce Trapianti di tessuti e organi, in Dig. disc. priv., 36 Sulla definizione di morte e sulla rigorosa procedura di accertamento della

^{2005,} p. 301 e ss. dei defunti, in Tratt. dir. pen. G. Marinucci - E. Dolcini, V, Padova, CEDAM, 37 Cír. V. MORMANDO, I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà

II, Torino, UTEI, 1988, p. 190. 38 Cft. A. De Cupis, voce Cadavere (diritto sul), in Dig. disc. priv., Sez. civ.

¹⁰ settembre 1990, n. 285), art. 79; Z. Suchecki, La cremazione..., cit., p. 78 e ss. del defunto: cfr., in materia di cremazione, il Regolamento di Polizia Mortuaria 39 Tale potere di destinazione è attribuito in tali casi anche ai prossimi congiunti

MORMANDO, I delitti contro il sentimento religioso..., cit., p. 304 e ss. 6º Per una recente, puntuale analisi delle diverse fattispecie richiamate cfr. V.